

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 38 del 05/08/2009. *

38

INDICE

TITOLO I - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - NORME PER LA CONVOCAZIONE

Art. 1 - (Convocazione)

Art. 2 - (Avvisi di convocazione)

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 3 - (Sedute pubbliche, segrete e "aperte")

Art. 4 - (Sede ed ora delle riunioni)

Art. 5 - (La seduta)

Art. 6 - (Poteri del Presidente)

Art. 7 - (Disciplina delle sedute)

Art. 8 - (Ordine dei lavori)

Art. 9 - (Presenza del pubblico e di funzionari)

Art. 10 - (Interrogazioni, interpellanze, mozioni)

Art. 11 - (Forme di votazione)

Art. 12 - (Esito delle votazioni chiusura della seduta)

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13- (Entrata in vigore)

* Modificato all art. 2 con delibera Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2014

TITOLO I

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - NORME PER LA CONVOCAZIONE

Art. 1 **(Convocazione)**

1. Il Consiglio deve riunirsi per la prima volta per la trattazione obbligatoria dei seguenti argomenti:

- a) convalida degli eletti (art. 41 comma 1 T.U.E.L) ed eventuali surrogazioni (art. 45 T.U.E.L), giuramento del Sindaco (art. 50, comma 11 T.U.E.L);
- b) comunicazione al Consiglio della nomina (ad opera del Sindaco) dei componenti la Giunta (art. 46, comma 2 T.U.E.L);
- c) determinazione indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni (art. 42, comma 2 lett. m) T.U.E.L)
- d) elezione della commissione elettorale comunale (art. 41 comma 2 T.U.E.L).

In tale seduta possono venire aggiunti, per esigente di legge o politico-amministrative, anche altri argomenti.

2. La prima convocazione del Consiglio, dopo i risultati elettorali, è fatta dal Sindaco neo-eletto, che deve convocarlo entro il termine perentorio di 10 giorni dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente della 1° sezione elettorale. Tale seduta deve avere luogo entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

3. Il Consiglio Comunale deve obbligatoriamente riunirsi in sessione ordinaria due volte all'anno per la trattazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, secondo la disciplina prevista dall'ordinamento contabile finanziario vigente. tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario e possono venire convocate dal Sindaco, quando lo ritenga necessario o dietro richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri in carica.

4. La riunione del Consiglio deve avere luogo, in via normale, entro 10 giorni dalla determinazione del Sindaco. Quando la richiesta di convocazione viene fatta da 1/5 dei Consiglieri (art. 39 comma 2 T.U.E.L), la riunione deve tenersi entro 20 giorni (decorrenti dalla data di registrazione della richiesta al protocollo dell'Ente) e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare diretta ed esclusiva.

Art. 2

Sedute e avviso di convocazione

Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria secondo le previsioni dell'art. 7 dello Statuto del Comune.

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco a mezzo di avviso contenente l'elenco degli oggetti da trattare, che deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute ordinarie; per le sedute straordinarie la convocazione va consegnata almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato d'urgenza quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta, tramite messo comunale

La convocazione è inviata mediante posta elettronica certificata, salvo che il consigliere non richieda la consegna al domicilio, dichiarando l'indisponibilità di adeguata attrezzatura informatica.

Unitamente all'invio dell'avviso di convocazione sono trasmessi gli atti che saranno posti in discussione.

Nel caso di consigliere che dichiara l'indisponibilità di adeguata attrezzatura informatica, le copie degli atti che saranno posti in discussione sono depositati presso gli uffici nel rispetto dei tempi previsti.

Nel caso di richiesta di comunicazione mediante consegna ordinaria, i Consiglieri che non risiedono nel Comune designano un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi ed ogni altro atto pertinenti alla carica.

Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Con tali spedizioni (a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata) si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta consiliare deve essere pubblicato sull'albo on line del sito istituzionale del Comune.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 3

(Sedute pubbliche, segrete e "aperte")

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.

2. Le sedute non possono essere mai pubbliche e si svolgono a porte chiuse nei seguenti casi:

- a) quando sia stato così stabilito con deliberazione motivata (in particolare, per gravi motivi di ordine morale o di interesse pubblico) ai sensi del comma 4;
- b) quando il Consiglio deve deliberare su *questioni concernenti persone*, cioè su questioni che comportino apprezzamenti, valutazioni o giudizi discrezionali su singoli individui, riguardo alle loro capacità, moralità e correttezza di comportamenti.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Il Consiglio inoltre, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti, delibera il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito, quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica siano introdotte valutazioni ed apprezzamenti su meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità e correttezza di persone ovvero l'andamento della discussione, pur non riguardando direttamente persone, determini ugualmente gravi motivi di ordine morale o di interesse pubblico tali da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica.

5. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

7. Devono essere sempre pubbliche le sedute in cui si delibera su:

- a) comunicazione della nomina (da parte del Sindaco) degli Assessori e presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche del mandato,
- b) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi (nell'ambito dello Statuto), anche se ad esso siano interessate persone.

8. Quando rilevanti motivi di interesse della Comunità lo facciano ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "*aperta*" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti nel presente Regolamento.

9. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

10. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei soggetti di cui al comma precedente, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

11. Durante le adunanze "*aperte*" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 4

(Sede ed ora delle riunioni)

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio, in apposita sala denominata "*Sala Consiliare*", all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, in modo agevole i lavori del Consiglio.

3. Il Sindaco può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione. Tuttavia, in mancanza di indicazioni a tale riguardo, si intende quale sede delle riunioni, la "*Sala Consiliare*".

Art. 5

(La seduta)

1. Per la valida costituzione dell'Organo consiliare, è necessario che partecipino alla seduta il seguente numero minimo legale (*quorum* costitutivo), escludendo dal calcolo il Sindaco:

- metà dei Consiglieri assegnati al Comune, in prima convocazione;
- almeno 1/3 dei Consiglieri, in seconda convocazione.

2. Partecipa altresì alle sedute del Consiglio Comunale anche l'Assessore "esterno" di cui all'articolo 33, comma 4 della legge 142/1990 e successive modifiche, come eventualmente previsto dallo Statuto. Egli non è Consigliere e non ha diritto di voto, ma ha funzioni di relatore, con diritto di intervento sulle materie concernenti la propria delega e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario.

I Consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale per accertare la permanenza del numero legale.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

4. Per l'assunzione di una valida deliberazione è altresì necessario che la proposta ottenga la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno, dei votanti (*quorum* deliberativo), salvo che la legge o lo Statuto non stabiliscano una "maggioranza qualificata" più alta.

5. Nel numero fissato per la validità dell'adunanza non si computano i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado abbiano interesse e debbano astenersi dal prendere parte alle relative deliberazioni.

6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel "*quorum* costitutivo" ma non nel "*quorum* deliberativo".

7. I Consiglieri che escono dalla Sala consiliare prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

8. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissa nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il prescritto "*quorum*", la seduta non può tenersi per mancanza del numero legale. In tal caso va steso comunque il verbale ed in esso vanno indicati i nomi degli intervenuti.

9. Successivamente ad una seduta andata deserta per mancanza del numero legale, si procede, in giorno diverso, alla seduta di seconda convocazione, effettuata con avvisi scritti secondo le modalità previste per la prima convocazione.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, se si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

10. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere assunte deliberazioni che richiedano la maggioranza qualificata od un particolare "quorum costitutivo".

Art. 6

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori nell'ambito del Regolamento, mantenendo una posizione di imparzialità e di prestigio al di sopra delle parti, nonché intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli membri.

2. Ogni seduta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-sindaco o, anche in mancanza di questi, dall'assessore più anziano d'età o, infine, se mancano Assessori, dal Consigliere Anziano.

3. Chi presiede la seduta è investito di speciali poteri di disciplina e correttezza, per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga escluso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, anche ordinarne l'arresto.

4. Per garantire l'ordinato funzionamento del massimo Organo elettivo del Comune, spettano a chi presiede l'adunanza i seguenti poteri:

- a) dichiarare aperta la seduta e fare le dichiarazioni che ritiene opportune, sempre limitatamente a quanto riguarda l'amministrazione;
- b) concedere ai Consiglieri facoltà di parlare seguendo l'ordine col quale essi hanno chiesto la parola;
- c) dirigere e moderare la discussione in modo che gli oratori non escano dall'argomento trattato e si attengano alle disposizioni del Regolamento;
- d) non permettere che vengano svolti ordini del giorno estranei agli affari in discussione ed alle attribuzioni del Consiglio, nè che essi siano redatti e svolti con frasi sconvenienti ed offensive;
- e) richiamare all'ordine gli oratori che, avendo pronunciato parole sconvenienti o non attenendosi all'argomento in discussione, non accettino le sue osservazioni e i suoi richiami;
- f) togliere la parola agli oratori che persistono nella inottemperanza al richiamo, arrivando, in caso di persistenza nel rifiuto ed in casi estremi, alla sospensione della seduta ed al suo rinvio ad altra data;

7. stabilire l'ordine delle votazioni, mettendo ai voti le proposte sulle quali il Consiglio deve deliberare e proclamare il risultato delle relative votazioni;

8. chiedere, in caso di tumulti o di grave indisciplina da parte del pubblico, l'intervento della Forza pubblica per fare espellere che ha provocato i disordini, e, se si tratta di atti molto gravi, per fare sgomberare la sala.

Art. 7

(Disciplina delle sedute)

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio, preferibilmente in piedi.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano. Il Presidente accorda la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

4. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento (*intervento e replica*), per la durata stabilita nel successivo articolo.

5. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi diretti fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

6. I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata stabilita dal presente regolamento.

7. E' vietato interrompere chi ha avuto la parola, tranne che al Presidente, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi prestabiliti.

8. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

9. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

10. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità delle persone.

11. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.

12. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 8

(Ordine dei lavori)

1. Prima di aprire il dibattito vero e proprio, il Sindaco - Presidente accerta, tramite l'appello dei presenti fatto dal Segretario ai sensi del precedente articolo, la legalità dell'adunanza; quindi passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. La discussione viene fatta esclusivamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno. L'ordine degli oggetti può esser invertito dal Consiglio, in seguito a

proposta del Presidente o di un Capogruppo, quando vi siano ragioni riconosciute ed approvate.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene, 24 ore prima, depositata presso la Segreteria coi documenti necessari, a disposizione dei Consiglieri affinché possano esaminarla. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

5. Ogni seduta comincia con la lettura dei verbali della seduta precedente.

6. La discussione si svolge sulle proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri, inserite all'ordine del giorno della seduta. Dopo una breve relazione del Sindaco e gli eventuali chiarimenti forniti dal Segretario, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

7. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo - può parlare solo due volte, la prima per non più di dieci (10) minuti per l'*intervento* e la seconda per non più di cinque (5) minuti per la *replica*, per rispondere all'*intervento* del Presidente, del relatore o di altro Consigliere.

8. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione la prima volta per l'*intervento*, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per la *replica* per non più di tre minuti.

9. Nel corso della discussione, è sempre possibile porre questioni pregiudiziali, sospensive o per fatto personale e i richiami all'ordine del giorno, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati per la *replica*.

10. La questione *pregiudiziale* si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

11. La questione *sospensiva* si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

12. Chi domanda la parola per fatto personale (cioè per essere stato intaccato nella propria condotta o per essersi sentito attribuire opinioni contrarie a quelle espresse) deve indicare in che cosa il fatto consiste. Il Presidente deciderà in via inappellabile se egli abbia diritto o no di parlare.

13. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

14. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

15. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato, nei modi previsti dai commi precedenti, tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

16. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, soltanto per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti. Quando uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anche'essi di intervenire solo per la dichiarazione di voto, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Questi interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

17. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. L'espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

18. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

19. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver chiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. Dopo di che, il Presidente passa alla votazione finale.

Art. 9

(Presenza del pubblico e di funzionari)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi anche da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione nei confronti delle opinioni espresse, dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio. Una parte dello spazio per il pubblico è riservato ai rappresentanti della stampa.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei dipendenti comunali ovvero della Forza Pubblica.

4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato ai precedenti commi e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i Funzionari comunali, i Revisori dei Conti, ed i consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione,

allo scopo di fornire illustrazioni e chiarimenti, effettuare relazioni e quant'altro risulti necessario.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 10

(Interrogazioni, interpellanze, mozioni)

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, ma sempre limitate al campo dell'attività della Giunta Comunale, non potendosi, quindi, riferire a settori e questioni, per le quali l'Amministrazione Comunale non ha competenza diretta ed esclusiva.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'Ente.

3. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto in modo chiaro, conciso, in termini corretti nonché firmate dal proponente e preventivamente depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

4. L'*interrogazione* consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta Comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Qualora l'interrogante intenda avere risposta in Consiglio Comunale, deve esplicitamente precisarlo nell'interrogazione; in caso contrario il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, gli risponderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

6. L'interrogazione per la quale è richiesta risposta in Consiglio Comunale dev'essere presentata in tempo utile affinché il Sindaco la possa inserire, entro 20 (venti) giorni dalla sua presentazione, all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio Comunale, successiva alla loro presentazione.

7. L'*interpellanza* consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.

8. Se chi ha fatto l'interrogazione o l'interpellanza non è presente alla lettura della stessa in Consiglio, essa decade.

9. Se il Consigliere non è soddisfatto dell'esito della sua interpellanza ha la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione. La mozione, per essere accettata, dovrà essere firmata da almeno 1/5 dei Consiglieri. Essa deve venire inserita nell'ordine del giorno della più prossima riunione del Consiglio, salvo che si tratti di seduta di insediamento oppure si approvi il Bilancio ed il Conto consuntivo.

10. La *mozione* può avere infine per scopo la formulazione di un indirizzo politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro

riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale. In tal caso viene detta anche "*Ordine del giorno*".

11. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 11

(Forme di votazione)

1. Le forme di votazione sono due: la *palese* e la *segreta*. Normalmente la votazione palese avviene per alzata di mano.

2. Nella votazione *palese*, Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad alzare la mano prima i Consiglieri che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti. I Consiglieri che si astengono devono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

3. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se il Presidente è in dubbio sul numero dei Consiglieri che hanno alzato la mano, ovvero se un Consigliere lo richieda prima della proclamazione. Il Presidente, sentiti gli scrutatori, prende la decisione finale.

4. Nella controprova sono chiamati ad alzare la mano nel senso opposto a quello della prima votazione.

5. Se la votazione risulta ancora dubbia si procede per appello nominale. Viene espressa, inoltre, per appello nominale l'approvazione di una mozione di sfiducia del Sindaco e della Giunta votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La *votazione per appello nominale* si esegue iniziando dal Presidente e chiamando nominalmente ciascun Consigliere presente, il quale risponderà *sì o no* a seconda che intenda approvare o disapprovare la proposta fatta. Il Consigliere che intenda invece astenersi risponderà *astenuto*. Il Segretario annota nel Verbale il nome del Consigliere votante col voto da esso espresso.

6. La *votazione avviene a scrutinio segreto* per le sole deliberazioni concernenti persone, nelle quali si discute intorno a persone pur senza esprimere giudizi discrezionali su di esse (per esempio: accertamenti, atti vincolanti, provvedimenti esecutivi, ecc.). Per tali deliberazioni la votazione è segreta ma la seduta è pubblica.

7. Invece, sia la seduta sia la votazione sono segrete nei seguenti casi:

- a) per le deliberazioni su *questioni concernenti persone*, su questioni cioè che comportino apprezzamenti, valutazioni, giudizi discrezionali su qualità e comportamenti di singoli individui;
- b) per le altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere;

8. Per le votazioni a scrutinio segreto è altresì richiesta la presenza di 3 (tre) scrutatori (di cui 1 di minoranza, scelti dal Sindaco su indicazione dei Gruppi Consiliari, di solito tra i Consiglieri più giovani d'età) per la verifica dei voti. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

9. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.

10. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- le schede vengono distribuite da un incaricato e debbono essere in bianco, prive di segni di riconoscimento;
- ciascun Consigliere scrive nella scheda tanti nomi quante sono le nomine da farsi, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
- la scheda che contiene un numero di nomi oltre quello previsto, sarà valida nei soli nomi scritti sino alla concorrenza del numero necessario, mentre i nomi scritti in eccedenza si considerano come non scritti.

11. Quando la legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze ("voto limitato"). In tal caso ciascun Consigliere verrà invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

12. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

13. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché se ne prenda atto nel verbale.

14. Le schede verranno riconsegnate accuratamente ripiegate al Presidente tramite un incaricato, per la successiva verifica dei voti da parte degli scrutatori.

15. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

16. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

17. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

18. Le schede verranno poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione del Presidente.

Art. 12

(Esito delle votazioni chiusura della seduta)

1. L'esito della votazione sarà proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori nelle votazioni segrete.

2. Prima di chiamare il Consiglio alla votazione finale, il Presidente, qualora vi sia qualche dubbio, fa verificare dal Segretario se rimanga il numero dei Consiglieri necessario per deliberare.

3. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

4. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto per i quali sono richieste maggioranze qualificate più alte, in generale la proposta di deliberazioni è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè la metà più uno dei voti. Per determinare la maggioranza dei votanti:

- si computano le schede bianche e non leggibili;

- non si computano gli astenuti e quelli che non potevano votare per incompatibilità. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità totale dei votanti.

5. Prima di qualsiasi votazione sarà sempre in facoltà di ciascun Consigliere di astenersi quando non posso o non voglia né approvare, né respingere la proposta, facendone apposita dichiarazione. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro i provvedimenti in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "*Il Consiglio approva*" oppure "*Il Consiglio non approva*".

7. Al termine dello scrutinio, il Sindaco - Presidente proclama l'esito delle votazioni, dichiarando ufficialmente se la proposta è stata accolta o respinta.

8. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 **(Entrata in vigore)**

1. Il Presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il Regolamento è ripubblicato all'Albo comunale per ulteriori 15 giorni, a norma dello Statuto Comunale.

3. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale ed è accessibile a ogni Consigliere e a chiunque intenda consultarlo